

Vietato promuovere solo per mandare via gli alunni (CGA Ord. 18/19)

aipd.it/aipd_scuola/vietato-promuovere-solo-per-mandare-via-gli-alunni-cga-ord-1819/



Firma il tuo 5x1000.

C.F. [9](#) [6](#) [1](#) [9](#) [8](#) [3](#) [8](#) [0](#) [5](#) [8](#) [4](#)

[Ascolta](#)

Scheda n.592.

Vietato promuovere solo per mandare via gli alunni (CGA Ord. 18/19)

- Valutazione ed Esami
- Ripetenze

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia (CGA, che è come una Sezione del Consiglio di Stato) a seguito di un appello contro il diniego della sospensiva del TAR della Sicilia, Sezione di Catania, con ordinanza n° 18/19 ha ammesso un alunno con disabilità a ripetere la terza media su richiesta dalla famiglia.

Ecco i fatti, per i quali debbo ringraziare il Collega ed amico avv. Gianfranco de Robertis che mi ha fornito copia dei ricorsi anonimizzati in primo grado ed in appello, dal momento che dalla lettura delle ordinanze sospensive non si sarebbe potuto capire la dinamica dei fatti e le argomentazioni sia del ricorrente che della difesa dell'Avvocatura dello Stato.

Una famiglia riteneva che il figlio con disabilità avesse avuto la formulazione di un PEI di terza media poco articolato e poco coerente con la normativa dell'art. 5 del DPR del 24/2/1994, che prescrive la fissazione di obiettivi e di criteri per poterne valutare il raggiungimento. Sosteneva quindi la famiglia che l'alunno fosse stato ammesso agli esami senza una

corretta valutazione dei progressi realizzati, che erano inferiori a quelli della valutazione per l'ammissione agli esami e di promozione; denunciava la famiglia che vi fosse inoltre contraddizione tra la valutazione dei risultati positivi per l'ammissione e la certificazione delle competenze non sufficientemente positive ed addirittura con una relazione dell'ASL, di pochi giorni precedente lo scrutinio finale, secondo la quale l'alunno non aveva ancora realizzato tutti i progressi apprenditivi possibili.

Il TAR Sicilia, sbrigativamente aveva affermato che non poteva entrare nel merito della valutazione, trattandosi di "discrezionalità tecnico-professionale" riservata ai docenti ed insindacabile dalla Magistratura.

Mancava quindi per il TAR il "*fumus boni juris*" (un'apparenza molto probabile di accoglimento del ricorso) requisito indispensabile, unitamente al "pericolo di ritardo" per la tutela dei diritti invocati in attesa del giudizio di merito, per la concessione della sospensiva.

Contro tale diniego è stato proposto l'appello, sostenendosi con ampia citazione di norme e giurisprudenza, che il merito della valutazione positiva o negativa degli scrutini è sindacabile quando siano denunciati, come era avvenuto nel ricorso di primo grado, violazione di norme dell'istruttoria giudiziale, come il diniego di un consulente tecnico che accertasse se effettivamente fossero presenti nella formulazione del PEI e della valutazione di ammissione le incoerenze e le violazioni di leggi denunciate.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha riconosciuto che tali ragioni erano provate e fondate e che quindi esisteva il *fumus boni juris* e che pertanto l'ordinanza del TAR di diniego della sospensiva doveva essere annullata.

Conseguentemente, sia pur in via cautelare, ha concesso l'iscrizione con riserva all'alunno come ripetente alla terza media, in attesa del processo di merito.

OSSERVAZIONI

Può sembrare strano che una famiglia, che di solito fa ricorso per ottenere la promozione del figlio, abbia fatto ricorso contro la promozione, perché sostiene che il figlio non ha raggiunto gli apprendimenti a lui possibili per realizzare una buona inclusione scolastica e per poter quindi proseguire nelle scuole superiori.

Anche giuridicamente requisito per l'ammissione di un ricorso è l'attualità dell'interesse ad agire, solitamente coincidente con l'interesse alla promozione; quindi qui il CGA della Sicilia ha ritenuto esistente l'interesse ad agire per ottenere la bocciatura al fine di ottenere una migliore

inclusione in scuola media tramite un PEI formulato in modo ben più articolato, con la fissazione di indicatori per poter misurare i progressi realizzati come prescritto dall'art. 16 comma 2 della l. n° 104/92.

Da questa sospensiva si trae una serie di importanti insegnamenti non solo tecnico-giuridici di carattere sostanziale e processuale, ma anche di comportamento professionale dei docenti:

1. I docenti debbono formulare i PEI in modo articolato con l'individuazione dei bisogni educativi dell'alunno e delle sue capacità; con l'indicazione degli obiettivi intermedi e finali, con la predisposizione di indicatori idonei a misurare il livello di raggiungimento di tali obiettivi e di corrette griglie di valutazione dei risultati apprenditivi; di coerente e chiara e non generica motivazione circa i livelli apprenditivi raggiunti. Anche l'art. 11 comma 11 dell'O.M. n° 90/01 stabilisce che se l'alunno non raggiunge gli obiettivi del suo PEI non può ricevere il diploma e quindi può essere o giudicato ripetente o, come stabilisce il comma 12 dello stesso articolo, ricevere l'attestato comprovante i crediti formativi realizzati, che è titolo idoneo per l'iscrizione alle scuole superiori, al solo fine di conseguire altro attestato agli esami di maturità.
2. E' importantissimo che la valutazione dei risultati abbia una formulazione coerente ed analitica, poiché altrimenti è facile incorrere nel vizio di legittimità costituito dall'eccesso di potere che fa annullare il giudizio di scrutinio sia esso positivo che negativo.
3. Anche la nuova norma introdotta dagli art. 11 per la scuola media e art. 20 per la scuola superiore del decreto legislativo n° 62/17, secondo la quale se l'alunno non si presenta agli esami, neppure alla sessione ammalati, riceve egualmente l'attestato e quindi deve lasciare o la scuola media, potendosi iscrivere alla scuola superiore, o definitivamente la classe quinta della scuola superiore, merita un chiarimento, alla luce dell'ordinanza del CGA: infatti in questo caso il CGA non ha ritenuto applicabile la norma del rilascio dell'attestato a seguito della mancata partecipazione all'esame, avendo rilevato, sia pure in via provvisoria, l'illegittimità dell'ammissione stessa all'eventuale esame. Nel caso di specie, l'ammissione agli esami non corrispondeva al raggiungimento degli obiettivi del PEI dell'alunno e il rilascio dell'attestato era illegittimo e l'alunno ha potuto pretendere di ripetere per raggiungere gli obiettivi del suo PEI ed ottenere il diploma.
4. A questo punto viene da chiedersi se vi sia una prassi strisciante in alcune scuole, consistente nell'ammissione agli esami degli alunni con disabilità per farli andare via dalla classe, non impegnandosi affinché l'alunno realizzi i progressi per lui possibili, tradendo così la loro deontologia professionale, che è quella di impegnarsi perché anche gli alunni con disabilità realizzino il successo scolastico secondo il massimo delle loro possibilità.

5. In presenza dei requisiti indicati, è legittimo chiedere una bocciatura (come ritenuto dallo stesso CGA), mentre, al contrario, si deve evitare la richiesta delle famiglie di far bocciare i propri figli con disabilità quale espediente per trattare la scuola come parcheggio, timorosi dell'ignoto costituito dal passaggio ad altro ordine di scuola, ad es. dall'infanzia alla primaria e così via, sino all'ultimo anno di scuola superiore. In questi casi (ma non è il caso trattato dall'ordinanza del CGA) le famiglie farebbero meglio a chiedere l'applicazione di tutti i supporti ed i sostegni, le strategie e le modalità per garantire il pieno diritto ad una frequenza scolastica efficace dei propri figli con disabilità, inclusa la richiesta che il passaggio del figlio da un grado all'altro di istruzione sia ben preparato dalle due scuole, in collaborazione con la famiglia, l'ASL e gli Enti locali.

E' indispensabile che esse siano aiutate a pretendere l'applicazione di tutte le norme di tutela dei diritti dei figli relative alla formazione delle classi con non più di 20 alunni, massimo 22, pena lo sdoppiamento con l'intervento del TAR (DPR n° 81/09 art. 4 e art. 5 comma 2), alla richiesta entro maggio del dovuto numero di ore di sostegno e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione (rispettivamente art. 5 DPR del 24/2/1994 e art. 13 comma 3 l. n° 104/92 e sentenze della Corte Costituzionale n° 80/10 e n° 275/16), che vanno indicate nel PEI (l. n° 122/10 art. 10 comma 5), richiesta di trasporto gratuito (decreto legislativo n° 112/98 art. 139 comma 1 lett. c), formazione di un collaboratore ed una collaboratrice scolastica per l'assistenza igienica degli alunni con gravi disabilità (Nota ministeriale prot. n° 3390/01 e CCNL del 2005 art. 47, 48 e Tab. A) e quanto altro possa occorrere ad es. per la eventuale somministrazione dei farmaci a scuola (Nota interministeriale prot. n° 2312/15); formazione in servizio dei docenti della classe, da svolgersi all'inizio dell'anno scolastico, circa la lettura della diagnosi funzionale (dal 1° Settembre 2019 anche la formulazione con la famiglia ed i servizi sociosanitari, del Profilo di Funzionamento), del PEI e della loro corretta attuazione e valutazione; tale formazione in servizio è ormai divenuta obbligatoria in forza dell'art. 13 del decreto legislativo n° 66/17.

Con tali accorgimenti, le famiglie si dovrebbero veder garantiti per i propri figli effettivi e efficaci percorsi scolastici, aiutate in ciò anche da informazioni che il MIUR dovrebbe pretendere siano date dalle scuole all'atto delle iscrizioni. Può comunque supplire il ricorso a vari vademecum, tra i quali si segnala la nuova "**Guida sull'inclusione scolastica in Italia**" rinvenibile sul sito dell'AIPD alla pagina www.aipd.it/scuola.

Publicato il 8/2/2019

Aggiornato il 12/2/2019 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD
sull'integrazione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

06/3723909

06/3722510

Email: osservscuola.legale@aipd.it

[Torna all'indice delle Schede normative](#)